



*“Con l’Europa  
investiamo nel  
vostro futuro”*

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MATTEOTTI” SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Manzoni, 11 -30030 Maerne (VE)

Tel. 041 640863 – Fax. 041 640825

Codice Fiscale 82012260277 - Codice Univoco Ufficio UFMZP4

E-Mail: [veic83700a@istruzione.it](mailto:veic83700a@istruzione.it) - Pec: [veic83700a@pec.istruzione.it](mailto:veic83700a@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.icmatteottimaerne.edu.it](http://www.icmatteottimaerne.edu.it)

**CIRC.N. 156**

Maerne, 22 gennaio 2021

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

Al sito web

### **OGGETTO: Certificazione per la riammissione a scuola per problematiche varie Covid.**

In riferimento alle Linee guida della Regione Veneto del 4 gennaio 2021 già trasmesse con circ.142 del 7 gennaio 2121 si riassumono di seguito le vigenti disposizioni per la riammissione a scuola:

- Alunni, insegnanti, operatori scolastici **ex positivi al COVID (guariti)**: chi ha contratto la malattia e risulta guarito (effettuazione di un tampone che risulta negativo) rientra a scuola con il certificato di negativizzazione rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) o dal MMG (Medico di Medicina Generale) / PLS (Pediatria di Libera Scelta).
- Alunni, insegnanti, operatori scolastici **positivi a lungo termine**: l’alunno/operatore scolastico persistente positivo potrà interrompere l’isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione. L’attestazione di fine isolamento viene redatta dal SISP o dal MMG/PLS.
- Alunni, insegnanti, operatori scolastici **contatti di caso nel setting scolastico**: possono rientrare a scuola esibendo il referto negativo del tampone effettuato al termine della quarantena. Dal momento che il Referente scolastico è a conoscenza delle date di inizio e termine della quarantena, non é necessaria altra documentazione. I contatti di caso che non si sottopongono a tampone a distanza di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, per i quali è prevista una quarantena di 14 giorni, rientrano a scuola con il certificato di fine quarantena rilasciato dal SISP o dal MMG / PLS.
- Alunni, insegnanti, operatori scolastici **contatti di caso nel setting extra scolastico**: indipendentemente dal fatto che si sottopongono al tampone di fine quarantena al decimo giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo, questi soggetti rientrano a scuola con il certificato di fine quarantena rilasciato dal SISP o dal MMG / PLS.
- Alunni assenti per **motivazioni non riconducibili al COVID-19**: rientrano con giustificazione redatta dai genitori.



La Dirigente scolastica  
Monica Cuzzolin  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.362 D.Lgs. 39/1993)